



## ***Sentenza TAR Veneto*** **Riammissione in graduatoria: il successo** **di una psicologa consulente di parte**

• Concetta Mezzatesta\*



Nel febbraio del 2019 è stato pubblicata la sentenza del TAR Veneto (Tribunale amministrativo per il Veneto) Sez I n. 00208/2019 REG Prov Coll 01328/2018 REG. RIC. che annullava, previa sospensione, la disposizione dirigenziale con la quale si escludeva un ragazzo di 24 anni (ricorrente) dalla Graduatoria per la stipula di un contratto a tempo determinato di Agente di Polizia Locale- categoria C1 con la seguente motivazione *“tutti gli esami chimici, strumentali, le visite e i test sono risultati normali. L’esame clinico è completamente normale ma la valutazione psicologica non soddisfa i requisiti psicoattitudinali richiesti dal bando di concorso”*.

La non idoneità al servizio era motivata dal non avere superato il test della personalità MMPI 2. Il ricorrente si è, così, rivolto alla sottoscritta per una disanima delle copie degli accertamenti psicoattitudinali

come consulente di fiducia.

*Considerazioni in merito alla sentenza:*

Nell’analisi delle copie dei test somministrati durante il concorso (risultati dell’MMPI, Valutazione dell’esame neuropsicologico) ho rilevato la presenza di numerose contraddizioni e vizi valutativi che avevano inficiato le conclusioni a cui è pervenuta la commissione medica.

Elementi fatti emergere:

- per esigenze di tempo si sono messi a punto programmi informatici per la lettura veloce e sintetica del MMPI2 i quali prevedono un range interpretativo del programma informatico dedicato alla sgrigliatura automatica del test con un ventaglio interpretativo con due polarità che vanno da positivo a negativo. Il programma attribuisce un codice (type code) con un algoritmo matematico senza contestualizzazione né

\*Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa clinica



personalizzazione delle scale di base e contenuto, poiché il programma associa a dei punteggi alle scale una definizione, ma non armonizza il profilo globale traendone una tendenza generalizzata.

- Si è messo in evidenza che la lettura fornita dal programma informatico rappresenta una integrazione utile ma non sufficiente a dare una visione globale del funzionamento della personalità del soggetto.

- La necessaria integrazione al test di un (dei) colloquio clinico che approfondisca le aree “borderline” e le incongruenze numeriche in modo da orientare le informazioni importanti che i test forniscono.

La metodologia da me utilizzata è stata: studiare e verificare tutti i punteggi ottenuti durante le prove attitudinali ed evidenziare le incongruenze; si è proceduto allo scoring manuale aggiungendo lo scoring delle scale complementari a completamento diagnostico non inserite nell’interpretazione dell’MMPI 2 in sede concorsuale, alla conversione dei punti grezzi in punti standard del test MMPI 2 con una valutazione di ogni scala di base e di contenuto; si sono incrociati tutti i punteggi “normali” e “fuori norma” della valutazione neuropsicologica con tutti gli altri risultati;

si è proceduto ad una analisi e una valutazione di confronto dei punteggi ottenuti; si sono somministrate Scale diagnostiche-cliniche validate scientificamente per la valutazione delle singole aree evidenziate nell’esame del protocollo MMPI2 come “patologiche”, elaborando una seconda griglia relativa alle differenze interpretative.

A seguito delle valutazioni da me pose in sentenza nella quale si legge “*tale discordanza, ar-*



*gomentata dalla parte ricorrente, è ascrivibile ad un duplice errore metodologico, non essendoci stata una valutazione di insieme delle esperite indagini psicoattitudinali, sono stati valutati in maniera non corretta i risultati del somministrato MMPI2”* veniva chiesto di sottoporre il ricorrente ad una nuova somministrazione del test MMPI2 (elemento opinabile) da parte di un collegio composto da tre psicologi dell’Azienda ULSS3 Venezia Mestre. Il ragazzo è stato sottoposto ad un colloquio

clinico e al test in mia presenza come consulente di parte. Nel gennaio del 2019 veniva depositato il report interpretativo dell’MMPI2 con la seguente conclusione “*.....l’esame delle scale di base, di contenuto e supplementari non evidenziano nessun rialzo clinicamente significativo”.*

#### Conclusioni

Il TAR Veneto ha accolto tutte le rimostranze della parte ricorrente, ha ritenuto accettabili le tesi poste dal ricorrente, annullando la disposizione dirigenziale che prevedeva la non idoneità del ricorrente con questa motivazione “*in ragione dei vizi denunciati e dell’esito della verifica effettuata deve ritenersi illegittima l’avvenuta disposizione dirigenziale poiché basata su un accertamento risultato contraddetto*

*dal test MMPI2 somministrato al CSM di Mestre”.*

Sono state accolte le motivazioni di uno psicologo, elemento mai accaduto prima, con condanna del resistente (pubblico) al pagamento delle spese.

Mi preme sottolineare che in tutto il lavoro svolto in questo ricorso ci si è concentrati sulle valutazioni oggettive ed incongruenze tecniche, senza alcuna critica per il lavoro dei colleghi verso i quali nutro stima e rispetto professionale.